

STATUTO

SVS DONNA AIUTA DONNA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA DELLA COMMENDA
12

Numero REA: MI - 2676683

Codice fiscale: 12670670962

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-11-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato D al n 30352/14881 di Repertorio

**STATUTO
DI
“SVS DONNA AIUTA DONNA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”**

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di **Milano**, la Società cooperativa denominata “**SVS Donna Aiuta Donna società cooperativa sociale**” in breve “**SVS DAD s.c.s.**”.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Art. 2 – Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 3 - Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano:

- a) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- b) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni;
- c) le disposizioni di cui al d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 4 - Mutualità prevalente e requisiti di non lucratività

La cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci prestatori;
- d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 5 - Scopo sociale e scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire il contrasto della violenza di genere e l'interesse generale della comunità alla promozione dell'individuo e all'integrazione sociale dei cittadini con particolare riferimento alle vittime di violenza sviluppando fra essi lo spirito mutualistico

e solidaristico, rivolto al contrasto di ogni forma di violenza di genere alla tutela e al sostegno delle donne vittime di violenza perseguendo gli scopi previsti al comma 1 del citato art. 1 della Legge 381/1991 e in particolare:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 112/2017;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di donne nel percorso di uscita dalla violenza.

La Cooperativa si propone pertanto di svolgere le attività riconducibili alla previsione dell'art. 1, comma 1 della Legge 381/91 lettere a) e b), creando un collegamento funzionale tra dette due tipologie di attività, come previsto dalla Circolare Ministeriale 153/1996. La Cooperativa ha perciò un oggetto plurimo che verrà attuato attraverso la gestione separata delle suddette attività, riconducibili rispettivamente alle citate lettere a) e b) dell'art. 1 della legge numero 381/91. La Cooperativa si propone inoltre di far conseguire ai propri soci lavoratori, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, anche tramite l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4, L. 381/91 e donne vittima di violenza.

La Cooperativa si prefigge le seguenti specifiche finalità:

- contrastare la violenza di genere offrendo sostegno, protezione, tutela e assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli, minorenni e/o appena maggiorenni a loro volta vittime di violenza assistita, coerentemente con quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa, 11/05/2011), ratificata in Italia dalla Legge n. 77/2013;
- riconoscere valore al genere femminile e affermare la libertà e l'invulnerabilità del corpo femminile;
- valorizzare le diversità di culture ed etnie come risorsa fondamentale per uscire dalla violenza;
- salvaguardare i diritti messi in discussione dalla violenza;
- promuovere, progettare e realizzare iniziative a sostegno delle donne e minori vittime di violenza o maltrattamenti in famiglia e nel sociale;
- promuovere e realizzare progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di donne che siano state o siano nel percorso di uscita dalla violenza, mediante tirocini formativi/lavorativi, acquisizione di specifiche competenze professionali, borse lavoro, contributi a fondo perduto, voucher e strumenti similari,
- promuovere attività di orientamento, formazione, istruzione e aggiornamento professionale;
- promuovere azioni di prevenzione, sensibilizzazione, formazione e ricerca sui temi della violenza di genere del maltrattamento e dell'abuso sessuale alle donne e alle/i minori.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, la cooperativa potrà instaurare con i propri soci un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 legge 3 aprile 2001, n. 142.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro

prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe anche avendo riguardo ai parametri stabiliti dai minimi delle tariffe professionali.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

Ai soci-lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti normative.

La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e, in particolare, alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni. Potrà quindi, istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

A tal proposito è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

In particolare, la Cooperativa è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, gli Enti Locali e Pubblici, le Prefetture, le Università italiane ed estere, gli Istituti Scolastici e Formativi di ogni ordine e grado.

Art. 6 - Oggetto sociale

Coerentemente con i propri scopi sociali ed in riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, la cooperativa potrà gestire le attività di seguito elencate:

A) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991:

- interventi e servizi di Centro Antiviolenza come indicato dall'Intesa Stato-Regioni (GU Serie Generale n.40 del 18-02-2015) e dall'Intesa sancita nella Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022 ;
- interventi e servizi sociali e prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- diffusione della cultura e della pratica del contrasto alla violenza di genere, di riconoscimento del valore del genere femminile, di prevenzione della violenza in qualunque sua forma, di promozione della parità fra i generi, di contrasto al gender pay gap, di trasmissione della cultura del rispetto e delle attività di interesse generale perseguite dalla Cooperativa Sociale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.2, comma 4, del D.lgs112/2017;
- attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali e socio- sanitari delle donne vittime di violenza e ai loro figli.
- promozione della cultura della legalità, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e degli utenti dell'attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Nello specifico, ed a titolo meramente esemplificativo, la cooperativa persegue il proprio oggetto sociale mediante le seguenti attività indirizzate alle donne e minori che hanno subito violenza, maltrattamento e/o stalking e più in generale al contrasto della violenza di genere:

- il servizio di sostegno e accoglienza, supporto psicologico e legale;
- la consulenza civilistica e penalistica gratuita;
- l'assistenza legale gratuita, tramite professionisti abilitati, per le donne ed i minori con reddito inferiore al primo scaglione di reddito IRPEF di cui all'art. 11 del DPR 917 del 22 dicembre 1986 ma non rientranti nel gratuito patrocinio;
- la costituzione quale parte civile nei processi che coinvolgono la lesione dei diritti umani, civili, sociali e politici o, in altri casi attinenti alle finalità della cooperativa, (previa valutazione e delibera del Comitato Consultivo).
- la costituzione di una o più "unità di ascolto";
- la predisposizione, con idonei collegamenti di rete, di luoghi di prima accoglienza in grado di ospitare per il tempo necessario le persone in attesa di essere inserite in strutture di seconda accoglienza;
- l'attivazione di servizi di accoglienza per vittime di violenza e persone in condizione di fragilità e/o vulnerabilità;
- la gestione di centri antiviolenza;
- la gestione di strutture di "*housing sociale temporaneo*" per persone in condizione di fragilità e/o vulnerabilità;
- la partecipazione a tavoli istituzionali per coordinare eventuali iniziative da realizzare congiuntamente alle competenze tipiche dei vari "soggetti" coinvolti (Questura, Prefettura, Provincia, Autorità Giudiziaria e altri enti);
- l'attivazione e gestione di case di accoglienza per adulti e minorenni, di appartamenti anche per persone con fragilità e/o vulnerabilità psichica;
- la gestione di comunità madre-bambino e di appartamenti genitore e figlio;
- la progettazione e la gestione di servizi educativi rivolti a minorenni;
- l'attuazione e gestione di servizi di: mediazione linguistica; mediazione interculturale;
- la gestione di attività di formazione professionale finalizzate anche al sostegno dei soggetti non occupati, disoccupati, deboli sul mercato del lavoro a causa di motivazioni sociali, di emarginazione, di handicap;
- la gestione di attività di ricerca e selezione del personale;
- la gestione di attività di supporto alla ricollocazione professionale;
- l'organizzazione di tirocini formativi lavorativi per minorenni, giovani adulti disoccupati e inoccupati ai sensi delle norme vigenti in materia di promozione dell'occupazione;
- la gestione di attività di assistenza domiciliare integrata;
- l'organizzazione e partecipazione a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizione di svantaggio – sia esso di natura psico fisica o socio-culturale ed economica – e delle loro famiglie.

B) ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991:

- i servizi di raccolta, lavaggio e confezionamento di prodotti agricoli;
- la trasformazione, commercializzazione e valorizzazione delle produzioni agricole;
- l'attività agricola nei settori della coltivazione dei fondi, forestazione, aree verdi e boschive, gestione vivai e serre, giardinaggio, floricoltura, orticoltura, allevamento e ogni altra attività connessa;
- la fornitura di beni e servizi agricoli impiegando proprie risorse e strumenti;

- l'attività agrituristica;
- la manutenzione del verde pubblico e privato;
- l'allevamento e l'addestramento animali;
- il pensionato per animali, la toelettatura per animali da compagnia;
- la gestione, in proprio o per conto terzi, di strutture pubbliche e private atte a ospitare animali, anche randagi, e ogni altra attività connessa (promozione dell'adozione responsabile, corsi di pet-therapy);
- le attività dirette alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- l'esecuzione di servizi di gestione del territorio mediante la manutenzione, sistemazione e sgombero di sentieri e strade, compreso lo sgombero neve;
- i servizi di pulizia, manutenzione, disinfestazione, derattizzazione e bonifiche ambientali;
- il recupero, il restauro, la trasformazione e la commercializzazione di cose usate;
- la gestione di ristoranti, bar, gelaterie, circoli ricreativi, culturali e sportivi, mense e servizi di catering/banqueting;
- l'attività di panificazione, pasticceria, caseificio e altre produzioni alimentari;
- la gestione di aree verdi pubbliche, anche attrezzate per la ricreazione;
- la sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno, modifiche e riparazioni di articoli di vestiario; confezionamento di articoli tessili; fabbricazione di ricami;
- il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti tessili, di tessuti, di arredamento, di biancheria per la casa, di abbigliamento e di accessori per l'abbigliamento.
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di eventi e manifestazioni in qualunque settore;
- servizi di segreteria, portierato, custodia, gestione di archivi, biblioteche e librerie, anche con strumenti informatici.
- servizi di facchinaggio, traslochi, logistici ed industriali e movimentazione in genere;
- l'attività di fabbricazione e commercializzazione di oggetti;
- la realizzazione e la commercializzazione di prodotti audiovisivi, fotografici ed editoriali;
- la commercializzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- la produzione e vendita di oggetti di artigianato di carta, vetro, legno, ceramica o altro materiale.

L'integrazione lavorativa di persone svantaggiate vedrà coniugate in collegamento funzionale le competenze inerenti le attività di cui alla lettera a) con quelle inerenti la lettera b), comma 1, art. 1, L. 381/91, consentendo ai lavoratori svantaggiati di migliorare le proprie professionalità ottenendo una concreta opportunità lavorativa e di integrazione sociale attraverso un ruolo attivo e l'indipendenza economica. Le differenti attività di cui alle lettere a) e b) – anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n.381 – avverranno con gestioni amministrative separate. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzio e associazione, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale ai sensi dell'art. 4 legge 31 gennaio 1992, n.59.

TITOLO III SOCI

Art. 7 - Requisiti

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche che si riconoscono nelle finalità espresse nello Statuto e che intendono sostenere il raggiungimento degli obiettivi.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte

Art. 8 - Categorie di soci

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza ad una delle seguenti categorie:

- a) soci cooperatori lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, in forma subordinata o autonoma;
- b) soci cooperatori volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non potrà superare il limite previsto dalle vigenti leggi in materia.

Tutti coloro i quali svolgono attività di volontariato frequenteranno preventivamente corsi di formazione specifici organizzati dalla Cooperativa o da altri enti dalla stessa indicati. Al socio cooperatore volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione per tutti i soci.

La cooperativa può ammettere come soci cooperatori lavoratori - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991. Esse rappresentano almeno il trenta per cento dei lavoratori della divisione aziendale finalizzata all'inserimento lavorativo. La condizione di svantaggio deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. I relativi dati dovranno essere tutelati e trattati come dati personali sensibili.

Art. 9 - Soci Speciali

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, come previsto dal regolamento interno, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 60% di quello previsto per il socio ordinario.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale, inclusa la sottoscrizione dell'ammontare necessario a pareggiare la quota sociale dei soci cooperatori.

In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 11.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 16.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 10 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) il numero delle azioni che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione espressa di riconoscersi nelle finalità della cooperativa sociale ed in particolare nel contrasto alla violenza di genere, di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 39 del presente statuto.

Art. 11 – Procedura di ammissione

Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 7, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 - Versamento azioni sociali

Ottenuta l'ammissione, il socio deve sottoscrivere il numero di azioni dichiarate sulla domanda di ammissione.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il versamento delle azioni sottoscritte è effettuato all'atto della sottoscrizione.

Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura, previo assenso dell'organo amministrativo.

La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

Art. 13 - Obblighi e facoltà del socio

I soci sono obbligati:

- a) al versamento:
 - delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal precedente articolo 12;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 14 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 15 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 45.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;

- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 7, che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (si tratta dell'indennità di mobilità e di disoccupazione speciale)
- h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
- i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 7, senza la prevista autorizzazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 17 - Risoluzione ulteriore rapporto di lavoro

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5.

Art. 18 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 31, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma – eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ritorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di strumenti finanziari liberamente trasferibili, emessi appositamente dalla cooperativa per un valore pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante.

Art. 19 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 11.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente articolo 18.

Art. 20 - Responsabilità del socio uscente.

Ai sensi dell'art. 2536 del codice civile, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione delle azioni si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 21 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato, ai sensi dell'art. 2535 c.c, entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Art. 22 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare:

- il monte ore lavorate
- l'inquadramento lavorativo

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- b) da un numero illimitato di azioni dei soci ciascuna del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta) o di importo superiore stabilito dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione, purché entro il limite di legge, dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 31 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 13;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci prestatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e ss. del codice civile.

Art. 24 - Caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.

Art. 25 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 22 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) a riserva speciale destinata a progetti di contrasto della violenza sulle donne e di genere;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) la restante parte a riserva straordinaria.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.

TITOLO VII ORGANO ASSEMBLEARE

Art. 26 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute dalle assemblee separate.

Art. 27 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio d'esercizio;
- b) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- c) procede alla nomina delle cariche sociali;
- d) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
- e) conferisce l'incarico al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- f) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017;
- g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 11;

- i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
- j) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- k) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
- m) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del c.c.;
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 28 - L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- c) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;

Art. 29 - Modalità di convocazione

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (fisico o virtuale), la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'Assemblea dei Soci si può riunire anche mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente della assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 30 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima sia seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

Quando si tratti di deliberare sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale, l'Assemblea delibera, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno i due terzi (2/3) dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Qualora si tratti, invece, di deliberare sullo scioglimento anticipato, l'Assemblea, per essere valida, deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione da almeno i tre quinti (3/5) dei soci, e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 31 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 (due) deleghe.

TITOLO VII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32 - Composizione del consiglio di amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 11, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori. Fermo restando il requisito di onorabilità previsto per tutti gli amministratori, per gli amministratori "non soci" sono richiesti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 7, comma 3, del d.lgs 112/2017.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi ne diano preventiva comunicazione alla cooperativa e siano formalmente autorizzati con apposito atto deliberativo motivato del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Art. 32 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa. Può nominare il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo delegando loro i necessari poteri, precisando i contenuti, i limiti operativi e di spesa e le modalità di esercizio della delega. Si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Ai sensi dell'art 2544 c.c. il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori e/o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

Art. 33 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione delle relative azioni sociali sottoscritte;
- b) propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
- c) predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- e) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 34 - Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio si può riunire anche mediante mezzi alle condizioni previste per le assemblee. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 35- Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

Al Presidente, in particolare, competono:

- a) la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) la nomina, revoca e sostituzione di consulenti, avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- c) l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

- d) gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 36- Comitato Tecnico Consultivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico Consultivo composto da soci esperti in materia legale negli ambiti di attività della Cooperativa, con la funzione di esprimere pareri consultivi a supporto dell'attività del Consiglio di Amministrazione o del comitato esecutivo in merito all'assistenza legale gratuita alle donne che hanno subito violenza. Il comitato tecnico consultivo riferisce periodicamente e comunque almeno due volte l'anno al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta.

TITOLO VIII COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 37 - Collegio sindacale e revisore legale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina all'organo di controllo a cui – ricorrendone i presupposti - possono essere attribuite anche funzioni di controllo contabile.

E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I poteri ed i doveri dei sindaci sono disciplinati dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile; in particolare, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società cooperativa, sul suo concreto funzionamento, e sull'attuazione dello scopo mutualistico.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente e anche attraverso mezzi di telecomunicazione, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci –sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Per i requisiti dei componenti, il funzionamento del collegio sindacale, e la retribuzione dei sindaci, valgono le norme di legge.

Al collegio sindacale o ad un revisore esterno nominato dall'Assemblea è demandato il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 38 – Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545–duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a) a il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi;
- d) gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 25, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili;
- b) all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
- d)

TITOLO X CONTROVERSIE

Art. 439 - Conciliazione ed arbitrato

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della camera di commercio di Milano, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ssg. D.Lgs. n. 5/03.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto.

L'arbitro, nominato dal Tribunale di Milano, dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci prestatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli amministratori esecutivi e la Direzione aziendale, sono definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

F.to: Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, Monica De Paoli, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Copia che si trasmette ad uso del registro delle imprese.

Esente da bollo

Milano, 28 novembre 2022